

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE
"CENTRO CULTURALE ANZOLESE" PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI.

Nr. Progr. **141**
Data **06/10/2016**
Seduta NR. **35**
Titolo **1**
Classe **17**
Sottoclasse **0**

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno SEI del mese di OTTOBRE alle ore 12:30 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune, SAGGINI PATRIZIA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE "CENTRO CULTURALE ANZOLESE" PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 07.12.2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell'autonomia e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- la Regione Emilia Romagna, con la Legge Regionale 09.12.2002 n. 34, riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l'autonomia delle organizzazioni di promozione sociale;

Richiamato lo Statuto comunale, in particolare l'art. 3, comma 1, punto i): *“Il Comune di Anzola dell'Emilia si pone come obiettivo e finalità della propria azione la socialità e l'identità comunitaria, promuovendo e sostenendo tutte le forme di solidarietà e reciproco sostegno tra le persone, valorizzando l'associazionismo e il volontariato secondo il principio di sussidiarietà, e valorizzando il privato sociale senza scopo di lucro nei propri settori di attività”;*

Dato atto che è volontà dell'Amministrazione Comunale promuovere la crescita e lo sviluppo delle libere associazioni che siano rappresentative di valori appartenenti alla comunità locale, anche attraverso la stipulazione di convenzioni per la gestione di attività di promozione sociale, ai sensi dell'art. 12 della succitata Legge Regionale n. 34/2002;

Vista la propria deliberazione n. 146 del 16.12.2014, esecutiva, con la quale si approvava la convenzione tra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'Associazione “Centro Culturale Anzolese”, regolante i rapporti per la concessione di spazi da destinarsi ad attività amministrative e laboratori culturali, con scadenza al 31.12.2015, prorogata al 30.09.2016 con deliberazioni di G.C. n. 171 del 23.12.2015 e n. 113 del 26.07.2016, esecutive;

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale ha sancito nel proprio Statuto, tra gli obiettivi e finalità della propria azione, la fruizione e la produzione della cultura, ed il diritto al sapere e alla formazione permanente, e ritiene pertanto la diffusione delle conoscenze e le opportunità di formazione dei cittadini, anche in ambito extrascolastico ed extraprofessionale, un elemento fondamentale per la crescita individuale, per lo sviluppo di senso critico, per l'aumento della partecipazione e del civismo, cardini di una comunità coesa e solidale;
- l'Associazione “Centro Culturale Anzolese” è profondamente radicata nel tessuto cittadino ed opera dal 1980 nel territorio anzolese al fine di promuovere gli aspetti relativi alle tradizioni, alla storia, al sapere scientifico, letterario ed artistico nonché al sentimento civile, stimolando la crescita intellettuale attraverso il confronto e l'approfondimento degli argomenti di interesse;
 - persegue obiettivi che sono di particolare rilevanza per la comunità, quali:
 - favorire l'incontro dei cittadini con interessi culturali e sociali di varia natura;

- consentire ai cittadini di partecipare alla progettazione ed attuazione di attività culturali e ricreative;
- dare vita a gruppi di volontari che operino contro la solitudine, l'emarginazione, con particolare attenzione alle fasce più deboli;
- collaborare al recupero ed alla salvaguardia del patrimonio artistico ed ambientale;
- ha operato in rete con l'Amministrazione Comunale e nel rispetto di quanto stabilito nella convenzione;

Preso atto che, per la realizzazione delle finalità sopra menzionate, l'Associazione necessita di spazi in cui poter svolgere le proprie attività;

Considerato inoltre che l'Associazione in questione è iscritta:

- all'Albo delle Libere Forme Associative di questo Ente,
- all'attuale Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato;

Richiamati:

- il Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.03.2002 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 30 del 31.03.2011, esecutive;
- il Regolamento per la concessione in uso temporaneo di sale di proprietà del Comune di Anzola dell'Emilia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31.03.2011, esecutiva;

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra, concedere all'Associazione Centro Culturale Anzolese degli spazi da destinarsi ad attività amministrative e laboratori culturali, individuando a tal fine:

- spazio composto da n. 2 locali, disimpegno e servizi, posto al secondo piano dell'edificio di proprietà comunale sito nel Capoluogo in Via Emilia n. 87 (ex Caserma),
- spazio composto dai locali siti in Via XXV Aprile n. 6, presso l'edificio sede della Scuola secondaria di 1° grado "G. Pascoli", posti al piano terra, come evidenziati nelle planimetrie 1) e 2) allegate al presente atto, alle condizioni specificate nella convenzione, anch'essa allegata al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, con scadenza al 31.12.2019;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di concedere all'Associazione Centro Culturale Anzolese gli spazi da destinarsi ad attività amministrative e laboratori culturali, individuando a tal fine:
 - spazio composto da n. 2 locali, disimpegno e servizi, posto al secondo piano dell'edificio di proprietà comunale sito nel Capoluogo in Via Emilia n. 87 (ex Caserma),
 - spazio composto dai locali siti in Via XXV Aprile n. 6, presso l'edificio sede della Scuola secondaria di 1° grado "G. Pascoli", posti al piano terra,

come evidenziati nelle planimetrie 1) e 2) allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

- 2) Di approvare la convenzione regolante i rapporti fra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'Associazione Centro Culturale Anzolese, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale, fissando la scadenza della stessa al 31.12.2019;
- 3) Di demandare al Direttore dell'Area Servizi alla Persona la sottoscrizione della suddetta convenzione;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE
CENTRO CULTURALE ANZOLESE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ in
_____ presso _____

TRA

il Comune di Anzola dell'Emilia, C.F.: 80062710373, rappresentato dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona, Dr.ssa MARINA BUSI, nata a Bologna (BO) il 17.04.1964, ai sensi dell'art. 32 del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____._____

E

L'Associazione Culturale Centro Culturale Anzolese Cod. Fisc. 92002470372 con sede legale in Anzola dell'Emilia, iscritta nell'anno 1993 all'albo delle libere forme associative del Comune di Anzola dell'Emilia alla sezione B, rappresentata dal Presidente Sig. Balboni Paolo, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa;

PREMESSO CHE

- che la Legge 07/12/2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell'autonomia e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- che la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 09/12/2002 n. 34, riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l'autonomia delle organizzazioni di promozione sociale, e detta altresì i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni, per la gestione di attività di promozione sociale;
- che l'Amministrazione comunale, al fine di promuovere e valorizzare le libere forme associative e le libere organizzazioni di volontariato operanti nel territorio comunale, ha sancito nel proprio Statuto, all'art. 47, l'istituzione di un l'Albo delle associazioni volontarie, a cui sono iscritte le organizzazioni che ne facciano richiesta, costituite per il perseguimento di finalità sociali;
- che l'art. 8 del Regolamento comunale per gli istituti di partecipazione disciplina l'iscrizione all'Albo delle Libere Forme Associative di cui sopra, riconoscendo le Forme Associative iscritte all'Albo quali suoi interlocutori, al fine di promuovere idonee forme di collaborazione;

- che l'Amministrazione Comunale ha sancito nel proprio Statuto, tra gli obiettivi e finalità della propria azione, la fruizione e la produzione della cultura, ed il diritto al sapere e alla formazione permanente, e ritiene pertanto la diffusione delle conoscenze e le opportunità di formazione dei cittadini, anche in ambito extrascolastico ed extraprofessionale, un elemento fondamentale per la crescita individuale, per lo sviluppo di senso critico, per l'aumento della partecipazione e del civismo, cardini di una comunità coesa e solidale;
- che l'Amministrazione Comunale ha tra i propri obiettivi il rafforzamento della coesione e dell'inclusione sociale, cui le associazioni ed i singoli volontari contribuiscono attraverso lo sviluppo delle attività proprie e la realizzazione di iniziative di aggregazione e formazione proposte alla cittadinanza, per la promozione e lo sviluppo dei talenti dei cittadini, e delle giovani generazioni in particolare, anche attraverso la creazione di opportunità di formazione, espressione, protagonismo e partecipazione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della convenzione

Il Comune, in un'ottica di sostegno per:

- la fruizione e la produzione della cultura, rendendo effettivo il diritto delle persone alla conoscenza, salvaguardando e valorizzando le diverse istanze culturali, affermando il principio che le espressioni culturali sono patrimonio della comunità
- la salvaguardia, il rispetto e la trasmissione della memoria storica del territorio, tutelando e promuovendo la valorizzazione dei beni culturali e delle tradizioni locali
- la valorizzazione del patrimonio e delle istituzioni, dei beni culturali e delle tradizioni locali, anche con l'obiettivo di creare una rete di supporto che favorisca l'integrazione tra sociale e cultura, attraverso il passaggio dei saperi e competenze tra generazioni;
- la diffusione dei saperi e della conoscenza, per lo sviluppo delle attitudini, dei talenti individuali, per la formazione extrascolastica ed extraprofessionale;
- la migliore e piena integrazione della persone che vivono in condizioni di "fragilità" nel proprio contesto socio culturale e di vita, agevolandone l'inclusione, nonché il mantenimento dell'autonomia degli anziani in un'ottica di invecchiamento attivo;

concede in uso gratuito all'Associazione Centro Culturale Anzolese gli spazi di proprietà comunale, come meglio precisati nelle allegate planimetrie 1) e 2):

- 1) spazio composto da n. 2 locali, disimpegno e servizi, posto al secondo piano dell'edificio di proprietà comunale sito nel Capoluogo in Via Emilia n. 87 (ex Caserma);
- 2) spazio composto dai locali siti in Via XXV Aprile n. 6, presso l'edificio sede della Scuola secondaria di 1° grado "G. Pascoli", posti al piano terra

da destinare ad attività, corsi e laboratori culturali, nonché alle attività amministrative necessarie all'associazione.

I locali dovranno essere utilizzati per attività coerenti con le finalità dell'associazione stessa e con gli obiettivi fissati in questa convenzione.

Art. 2

Impegni dell'Associazione

L'Associazione, coerentemente con le proprie finalità statutarie, si impegna a:

a) utilizzare gli spazi concessi in uso per l'organizzazione di proprie iniziative/attività socio-culturali e socio-aggregative, con particolare attenzione a favorire la socializzazione, l'incontro dei cittadini con interessi culturali e sociali di varia natura e la crescita individuale attraverso l'educazione permanente, anche in collaborazione con altre Associazioni, nel rispetto di quanto contenuto nel proprio statuto e tenuto conto dei criteri indicati nei successivi articoli.

Per le attività svolte in autonomia e/o in collaborazione con altre Associazioni, l'Associazione firmataria del presente atto è pienamente responsabile del loro svolgimento, dell'utilizzo dei locali e delle attrezzature contenute negli stessi;

b) collaborare con il Comune per:

- la realizzazione di eventi culturali direttamente organizzati e/o promossi dallo stesso (serate a tema, spettacoli, mostre, concerti, rappresentazioni teatrali, visite e valorizzazione patrimonio artistico, storico, architettonico, valorizzazione delle tradizioni e della memoria storica e popolare locale, etc...);
- la cura e la valorizzazione del patrimonio archeologico;
- la realizzazione di iniziative di valorizzazione del patrimonio archivistico;
- la realizzazione di progetti socio-culturali, proposti dai servizi sociali, compatibili con gli ambiti in cui opera l'Associazione;
- la promozione delle espressioni e delle produzioni culturali locali;
- lo sviluppo delle attività della biblioteca comunale sia in riferimento alla promozione della lettura che per iniziative e progetti per la qualificazione dell'offerta scolastica e formativa ;
- il sostegno nella realizzazione di interventi e/o progetti miranti a favorire l'inclusione sociale, facilitando altresì le relazioni intergenerazionali e interculturali, anche in rete con altre associazioni del territorio.

L'Associazione si impegna inoltre a partecipare alle attività della Consulta del Volontariato.

Art. 3

Impegni del Comune

Il Comune, a supporto delle finalità dell'associazione, si impegna a:

- a) mettere a disposizione dell'associazione locali e strumenti – oltre quelli previsti dall'attuale convenzione e alle condizioni previste dai regolamenti vigenti utili e necessari alla realizzazione delle attività di cui ai punti a) e b) del precedente articolo;
- b) comunicare, attraverso i propri strumenti di informazione alla cittadinanza, le iniziative e le attività dell'Associazione;
- c) sviluppare attività di co-progettazione con l'Associazione per la realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione della cultura nelle sue diverse forme di espressione e produzione.

Art. 4
Inclusione sociale

Il Comune e l'Associazione Centro Culturale, in coerenza con i principi e le azioni di sostegno e di inclusione sociale sopra enunciati, si impegnano a rimuovere gli ostacoli morali e materiali che possano impedire la partecipazione dei cittadini, in ragione delle loro condizioni di disagio economico e/o sociale, alle attività dell'Associazione.

In particolare l'Associazione si impegna a definire annualmente azioni e programmi specifici finalizzati ad assicurare forme di agevolazione tariffaria, tenendo conto dei livelli reddituali dei soggetti partecipanti, per favorire l'accesso alle proprie attività indipendentemente dalle condizioni del soggetto partecipante stesso.

Il Comune e l'associazione si impegnano a collaborare per la realizzazione di specifici progetti di inserimento di soggetti in carico ai servizi sociali nelle attività proposte dall'Associazione, qualora ciò sia necessario e utile agli obiettivi di inclusione sociale.

Art. 5
Corresponsione spese di gestione

Ai sensi dell'art. 6 - comma 2 - del Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà comunale, l'associazione si impegna a corrispondere una quota relativa alle spese di gestione per la concessione dei locali, quantificata in € 3.901,00 annui, IVA compresa, per i locali di cui al punto 1) e in € 1.800,00 annui, IVA compresa, per i locali di cui al punto 2) dell'art. 1, salvo diversi accordi da definirsi annualmente, in applicazione del comma 3 del medesimo articolo.

Art. 6
Contributi

L'Amministrazione Comunale annualmente può, compatibilmente con le risorse finanziarie e organizzative disponibili, sulla base del programma di attività e /o progetti presentati dall'Associazione, definire un contributo economico, tecnico o strumentale, immateriale o materiale, da riconoscere al Centro Culturale in ragione della sua partecipazione agli obiettivi generali enunciati in premessa attraverso iniziative autonome, partecipazione ad iniziative dell'Amministrazione Comunale e/o della realizzazione di iniziative co-progettate insieme all'Amministrazione Comunale stessa.

Art. 7
Vincoli dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- assumere la custodia degli spazi e ad adottare ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione dell'associazione o dei suoi volontari, sollevando il Comune di Anzola dell'Emilia da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- mantenere lo spazio in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza nonché di pulizia, salvo il deperimento per vetustà compatibile con l'uso corretto e la puntuale manutenzione ordinaria;
- non danneggiare la proprietà e non modificare le caratteristiche degli spazi oggetto della presente convenzione o le condizioni d'uso; ogni intervento atto a modificare le strutture concesse in uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, previo parere degli Uffici Comunali competenti;
- segnalare tempestivamente al Comune ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, nonché l'eventuale presenza di rischi.

L'Associazione può acquisire, previa autorizzazione del Comune, nuovi arredi e/o attrezzature, facendosi carico degli oneri, purché si attenga alle vigenti disposizioni di legge, con particolare attenzione all'omologazione, e certificazione e corretto montaggio. L'Associazione può, qualora vi sia la fattibilità tecnica e previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, effettuare interventi di miglioria degli spazi assegnati. Gli interventi eseguiti non danno diritto a risarcimento allo scadere della presente convenzione.

L'Associazione dovrà utilizzare lo spazio entro i limiti compatibili con le caratteristiche dello spazio stesso, con l'ambiente circostante, avendo riguardo al numero delle persone presenti, alle condizioni di igiene e sicurezza, al decoro, all'orario, all'impatto acustico, alla viabilità, ecc, curando in particolare di non arrecare molestia danno o disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.

È fatto espresso divieto al concessionario di cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, lo spazio assegnato, così come di apportare variazioni, innovazioni, eliminazioni o addizioni su qualsiasi parte dello spazio stesso.

Art. 8 **Responsabilità ed obblighi**

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle iniziative/attività di cui all'art. 2:

- ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, operando al fine di sensibilizzare ed incentivare l'avvicinamento al volontariato di nuovi cittadini;
- a garantire che i volontari siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche di base e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari;
- ad attivare eventuali forme di collaborazione con i volontari iscritti all'Albo comunale della Cittadinanza attiva, sulla base di un Piano delle attività definito con i referenti comunali, ai sensi del vigente Regolamento per l'istituzione dell'Albo stesso.

Per effetto della presente convenzione non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il personale addetto allo svolgimento delle iniziative/attività di cui all'art. 2, che sarà messo a disposizione dall'Associazione, e il Comune; quest'ultimo è esonerato da qualsiasi responsabilità ed obbligo in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti che l'Associazione eventualmente dovesse assumere.

L'Associazione non potrà far carico di alcun obbligo fiscale e assicurativo al Comune, restando pertanto quest'ultimo sollevato da ogni responsabilità.

L'Associazione si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

Per le attività svolte in autonomia l'Associazione si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia e munirsi di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari per lo svolgimento dell'iniziativa, nonché rispettare le normative igienico-sanitarie vigenti in caso di somministrazione di alimenti.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone per fatti conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa/attività e provocati dall'imprudenza degli organizzatori e degli altri utilizzatori.

Per l'uso dei locali il Comune è esentato da qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone, salvo quanto disposto dall'art. 1229 del Codice Civile.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà dell'Associazione e/o di terzi custoditi nei locali oggetto della presente concessione e, comunque in tal senso, per alcun danno a qualsiasi titolo.

Art. 9
Assicurazione

Ai sensi della L. n. 266/1991 e L.R. n. 34/2002, l'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con idonea compagnia assicuratrice, da trasmettere al Comune prima dell'avvio della convenzione.

Art. 10
Verifiche

L'associazione si impegna a trasmettere al Comune:

- il rendiconto economico annuale
- il bilancio delle attività realizzate, accompagnato da una breve relazione che evidenzi le attività svolte e i programmi di inclusione sociale realizzati nell'anno i programmi di attività/progetti definiti dall'associazione per il nuovo anno.

I documenti dovranno essere presentati entro il 31/10 di ogni anno.

Al termine della validità della convenzione, l'Associazione presenta al Comune una relazione finale sull'attività.

La presente convenzione è valevole per il periodo fino al 31.12.2019.

L'eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova convenzione.

Art. 11
Risoluzione della convenzione

In caso di persistente e comprovata inadempienza da parte dell'Associazione agli impegni assunti con la presente convenzione, il Comune invierà immediata comunicazione scritta, con richiesta di chiarimenti, agli organi dell'Associazione stessa.

L'Associazione dovrà rispondere alla richiesta di chiarimenti entro dieci giorni. Qualora l'Associazione non faccia pervenire alcuna risposta e/o il Comune non si ritenga soddisfatto, il Comune medesimo, deciderà in merito alla recessione dalla convenzione e alla revoca della concessione dei locali.

L'Associazione potrà recedere dalla presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno gg. 30 in forma scritta che espliciti le motivazioni di tale recesso

Art. 12
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Codice civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

Art. 13
Interpretazione

Laddove sorgano dubbi nell'interpretazione delle clausole contenute nella presente convenzione le parti si impegnano ad adottare, di comune accordo, "formule di interpretazione autentica" che non integrano comunque la fattispecie di modifica/revisione del protocollo.

Art. 14
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il Comune e l'Associazione sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione della presente convenzione. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15
Controversie

Ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque relativo a questa convenzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 16
Registrazione

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma, del DPR 26.4.1986, n° 131.

Atto letto, approvato e sottoscritto.


p. Comune di
Anzola dell'Emilia
IL DIRETTORE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
(Dr.ssa Marina Busi)

p. Associazione


IL PRESIDENTE
(_____)

Edificio via Emilia n. 87 - Anzola dell'Emilia

Secondo Piano



SPAZI SCUOLA MEDIA / CENTRO CULTURALE (PIANO TERRA)



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **141** del **06/10/2016**

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE "CENTRO CULTURALE ANZOLESE" PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA Data 05/10/2016 BUSI MARINA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO Data 06/10/2016 BARBIERI CLAUDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 141 DEL 06/10/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL VICE SEGRETARIO
SAGGINI PATRIZIA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 11/10/2016